

# REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

## CAP. I° PRINCIPI ISPIRATORI

### ART.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

Gli interventi di assistenza economica, normati dal presente regolamento e derivanti da attribuzione al C.I.S.S. 38 di competenze specifiche, rappresentano uno degli strumenti del Servizio Sociale volti a favorire il superamento delle condizioni di disagio espresse dalle persone e dalle famiglie, ed il raggiungimento e mantenimento di livelli di vita tali da evitare l'insorgenza di processi di emarginazione, di esclusione sociale e di istituzionalizzazione.

L'assistenza economica non è una prestazione di diritto automatico ed acquisito ad integrazione del reddito, in quanto rientra in un più globale progetto d'intervento con la persona o la famiglia, tendente a stimolare le persone a potenziare e attivare le loro risorse personali, al fine di evitare condizioni di dipendenza dal Servizio Sociale e di delega.

L'assistenza economica, inoltre, non può in alcun modo sostituire una retribuzione lavorativa, né essere a copertura di carenze o inadempienze di altri Enti o Servizi. Lo stato di bisogno che origina la richiesta di intervento economico deve essere incolpevole e non derivante da volontarie scelte e stili di vita che espongano il soggetto e/o il suo nucleo di riferimento al rischio sociale ed all'emarginazione.

### ART.2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'assistenza economica si configura come un intervento **finalizzato** inserito all'interno di un progetto individuale, predisposto dagli operatori del Servizio Sociale, e approvato da una Commissione tecnica, in collaborazione con tutte le risorse del territorio (pubbliche, private, del terzo settore, ecc...), sottoscritto sotto forma d'impegno/contratto dall'interessato e modulato, pur nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza ed esigibilità dei diritti, a misura di ogni singola situazione espressa.

In ragione della specificità e particolarità delle situazioni, l'intervento di assistenza economica è integrato, affiancato da altri ed ulteriori interventi professionali non di natura economica e/o attività di orientamento e di sostegno nell'utilizzo delle risorse del territorio e delle prestazioni fruibili.

Il progetto deve considerare da un lato l'analisi puntuale delle criticità / problematicità espresse dalla situazione di disagio, dall'altro le risorse, presenti o attivabili, della persona stessa, dei suoi familiari e del contesto.

Parte fondamentale del progetto è la definizione degli obiettivi, dei tempi per il loro raggiungimento e degli impegni che devono essere concordati tra il Servizio Sociale e l'utenza: ciò costituisce un vero e proprio "contratto" con il soggetto richiedente, e come tale obbliga le parti coinvolte alla consapevole e condivisa conoscenza dei rispettivi ruoli e impegni.

Nell'ambito dei progetti individualizzati rivolti a soggetti abili al lavoro e non impegnati in attività di cura, l'assistente sociale può individuare attività socialmente utili, che saranno svolte su base volontaria e gratuita. Tali attività, individuate dal Consorzio, prevedono la necessaria copertura

assicurativa e saranno specificate (tipologia, luogo e tempi) nel progetto/contratto in modo proporzionale all'importo e alla durata del contributo erogato.

Si assumono come parametri per la verifica dell'efficacia dell'intervento di assistenza economica i seguenti elementi:

- miglioramento effettivo delle condizioni personali e sociali dell'utenza;
- attivazione e protagonismo delle persone per il conseguimento degli obiettivi concordati;
- promozione e coordinamento della rete delle risorse personali ed ambientali presenti.
- congruità nell'utilizzo di contributi economici pregressi.

### **ART.3 BENEFICIARI**

Possono beneficiare i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica di almeno un anno nei Comuni di riferimento del Consorzio e almeno tre anni di permanenza sul territorio della Regione Piemonte (salvo situazioni di particolare gravità che richiedano interventi di tutela inderogabili) in condizioni di disagio di competenza dei servizi sociali, salvo le situazione di pregressa presa in carico con relativo passaggio caso da parte di altri Enti Gestori.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. Poiché i permessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e, ricongiungimenti familiari sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente, i possessori dei suddetti permessi si ritengono esclusi da tutti i contributi economici previsti dal presente regolamento nell'anno successivo al primo rilascio del permesso.

### **ART.4 CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO**

Al fine di un corretto utilizzo dello strumento dell'assistenza economica, l'Assistente Sociale di riferimento per l'utente è tenuto a compiere un'attenta valutazione della sua situazione familiare e sociale complessiva mediante l'utilizzo di colloqui professionali, di visite domiciliari e attraverso l'acquisizione, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, di ulteriori elementi di analisi e di valutazione, in possesso di altri Enti e Servizi, utili alla definizione del progetto di sostegno da attivare.

Nella definizione del "nucleo familiare" si tiene conto in via generale delle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

In caso di discrepanze tra queste e le condizioni di fatto, l'Assistente Sociale può considerare la situazione maggiormente esplicativa della reale condizione di disagio del richiedente l'intervento di assistenza economica e significativa nella sua presa in carico complessiva.

Il progetto/contratto può prevedere l'erogazione di un intervento economico che potrà essere riscosso direttamente presso la tesoreria o sotto forma di carta di servizio o altre forme indicate dal progetto stesso.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il contributo economico può essere riscosso da persona diversa dal richiedente mediante apposita delega alla riscossione allegata alla documentazione prevista.

In situazioni particolari, per assicurare l'uso corretto dell'intervento di assistenza economica, può essere individuata direttamente dall'Assistente Sociale, anche in assenza di delega, persona diversa dal beneficiario dell'intervento per la riscossione del contributo economico.

Il diritto alla somma erogata a titolo di assistenza economica decade qualora, senza giustificato motivo, la stessa non venga riscossa entro 30 giorni dalla data di disponibilità presso l'Istituto bancario delegato, ai sensi della comunicazione di concessione inviata dal Consorzio al beneficiario.

Gli interventi di assistenza economica non possono, in ogni caso, essere sostitutivi di competenze proprie di altri Enti o Servizi (Amministrazioni Comunali, Enti Previdenziali, Centro per l'Impiego, Azienda Sanitaria Locale, ecc.), rispetto ai quali il Servizio Sociale può indirizzare o orientare l'utenza, o segnalare le necessità rilevate proponendo l'attivazione delle risposte previste.

## **ART.5**

### **MOTIVI DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE**

Costituiscono motivi di esclusione dall'intervento di assistenza economica, o di sospensione dal contributo economico avere:

- un reddito superiore alla soglia ISEE ridefinita con la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) o aggiornata d'importo annuale pari alla pensione minima INPS (riferito all'anno di applicazione) e/o possesso di patrimonio immobiliare fatto salvo la prima abitazione;
- delle condizioni socio-ambientali e stili di vita difformi da quanto dichiarato;
- rifiutato, senza legittima motivazione, offerte formative, lavorative o di volontariato salvo diversa valutazione dell'Assistente Sociale giustificante la mancata accettazione;
- utilizzato il contributo economico precedenti in modo non rispondente a quanto concordato al momento della richiesta;
- prodotto dichiarazioni o atti falsi;
- disatteso gli impegni assunti nel progetto/contratto.

## **CAP.II° TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

### **ART.6**

#### **PROGETTO CONTRATTO FINALIZZATO**

Il contributo temporaneo è finalizzato al sostegno di nuclei familiari o persone singole in particolari situazioni di disagio all'interno di un progetto di aiuto concordato per il raggiungimento dell'autonomia e/o a promozione e tutela delle persone più fragili.

Il contributo economico deve attenersi a bisogni ed esigenze primarie che non siano di competenza di altri Enti o Servizi, o che non siano risolvibili attraverso l'attivazione di altre risorse, comprese quelle della rete familiare.

Il Progetto/contratto deve prevedere l'indicazione ed eventualmente la sottoscrizione da tutti gli attori coinvolti (beneficiari, familiari, operatori di altri servizi, volontari ecc.) e deve riportare chiaramente gli obiettivi, gli impegni assunti dalla persona e dalla sua famiglia, dal Servizio Sociale

e/o da altri Servizi implicati. Il progetto deve inoltre contenere i modi e i tempi per la verifica e le modalità di erogazione.

Qualora il progetto preveda spese specifiche finalizzate il beneficiario s'impegnerà a produrre la debita rendicontazione.

Il contributo totale non superabile nell'anno solare non può essere superiore a 4 volte l'importo mensile della pensione minima INPS per i nuclei con 1 -3 componenti e 5 volte per i nuclei con 4 o più componenti.

Su valutazione professionale dell'Assistente Sociale, come modalità di "contratto" con l'utente per favorire l'assunzione di responsabilità ed il personale impegno dello stesso al superamento delle difficoltà espresse, l'intervento di assistenza può essere concordata a "titolo di prestito".

In questo caso, al progetto/contratto individualizzato occorre allegare l'impegno sottoscritto dal richiedente indicante i tempi e le modalità di restituzione del contributo economico.

L'assistente sociale dovrà provvedere, nei tempi previsti, alla verifica dell'avvenuta restituzione secondo le modalità definite.

#### **ART.7**

#### **CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNI EDUCATIVI A SOGGETTI DISSABILI SENSORIALI**

Competenza attribuita in seguito del trasferimento dalla Provincia agli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali delle competenze per la gestione delle funzioni previste dall'art. 5, comma 4 della L. R. 1/04, relative ai non vedenti ed agli audiolesi.

E' finalizzata a fornire sostegno specialistico a soggetti disabili sensoriali nell'ambito di un progetto individualizzato volto alla piena integrazione scolastica, formativa e sociale.

E' rivolto a soggetti, minori e adulti, in possesso di documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale.

Il contributo non può essere a copertura totale della spesa da sostenere ma integrato dalla compartecipazione economica del nucleo familiare pari al 20%, e non può comunque superare la pensione minima INPS.

La durata del contributo economico è definita all'interno del progetto individuale elaborato dall'Assistente Sociale ed esplicitata nella proposta di contributo, in relazione alle problematiche esistenti ed alle finalità dell'intervento.

## **CAP. III° PRESA IN CARICO**

### **ART.8 PROGETTO/CONTRATTO INDIVIDUALIZZATO**

I beneficiari di cui all'art.3 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1.

La presa in carico si articola in quattro fasi:

1. diagnosi da parte dell'assistente sociale dei bisogni socio-economici della persona/nucleo;
2. valutazione delle risorse della persona e della sua famiglia allargata, e coinvolgimento dei servizi integrati presenti sul territorio;
3. predisposizione del progetto/contratto individualizzato con l'individuazione di precisi impegni e responsabilità da parte dell'interessato e dei soggetti coinvolti per il superamento della situazione di disagio;
4. verifica degli impegni assunti e dell'esito degli interventi attivati.

Per una puntuale conoscenza della situazione, l'assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo documentato delle amministrazioni comunali e/o altro Ente ritenuto utile, previo consenso scritto vincolante dell'interessato, competenti per territorio di residenza del beneficiario.

### **ART.9 ISTRUTTORIA**

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

### **ART.10 DOCUMENTAZIONE**

La documentazione necessaria da allegare al progetto/contratto è la seguente:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con dichiarazione delle condizioni abitative ed economiche della persona anche non rilevate dall'ISEE,
- progetto/contratto
- eventuale documentazione relativa al preventivo di spese, cui dovrà far seguito la ricevuta delle spese sostenute con il contributo erogato, a pena di recupero successivo dell'indebito ed esclusione da futuri interventi;
- eventuale delega alla riscossione del contributo economico;
- eventuale dichiarazione di impegno alla restituzione del contributo economico erogato a "titolo di prestito";
- per i cittadini stranieri: regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione;
- tabella riassuntiva attribuzione indicatori di complessità;
- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del progetto.

Qualora lo si ritenga necessario, o la documentazione presentata risulti scarsamente chiarificatrice della situazione o di specifiche condizioni personali, sono attivate ulteriori verifiche su quanto dichiarato attraverso la richiesta di accertamenti, o l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza circa la situazione personale, economica, patrimoniale e familiare degli interessati.

Non è necessario ripresentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora, nel caso di proroghe dell'intervento nel periodo di tempo di sei mesi, le condizioni economiche, familiari ed abitative non siano mutate.

In situazioni molto particolari e motivate dall'Assistente Sociale il progetto può essere proposto anche in assenza di parte della documentazione richiesta dell'utente.

## **CAP. IV°**

### **VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA**

#### **ART.11**

#### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA**

Per determinare il bisogno socio-economico si utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal Decreto legislativo n. 130 del 3/5/2000 e successive integrazioni e/o modifiche.

Il reddito considerato è quello del richiedente e del suo nucleo familiare attuale costituito da tutti gli introiti dichiarati ai fini della determinazione dell'ISEE.

Nella medesima valutazione saranno conteggiate le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali e le spese non rilevabili e/o non considerate dallo strumento ISEE quali:

- Assegno mensile d'invalidità
- Indennità di accompagnamento per invalidità civile
- Indennità di accompagnamento per cecità assoluta
- Indennità speciali per ciechi ventisimisti
- Indennità di comunicazione per sordomuti
  
- Assegno sociale (A.S.)
- Pensione sociale (P.S.)
- Integrazioni sociali alle pensioni minime
- Rendite INAIL
- Pensioni estere
- Pensioni di guerra
- Quota del 20% netta su pensione di reversibilità per Invalidi 100%
- Assegni di maternità

e qualsiasi altro reddito diversamente percepito.

Per la valutazione del disagio sociale al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi progetti si introduce l'utilizzo di indicatori di complessità allegati al presente regolamento, la cui eventuale

variazione/aggiornamento dovrà essere approvata con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

## **ART.12 RIDEFINIZIONE REDDITO**

Il Consorzio, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, dovrà, se necessario, sommare il reddito ISE riportato nell'attestazione, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente, e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza già indicato nell'attestazione.

$ISEE\ ridefinito = ISE + \text{redditi esenti IRPEF} \div \text{Valore della scala di equivalenza}$

Qualora la situazione economica del nucleo si sia modificata in seguito a cambiamenti certificabili o dichiarati, rispetto all'anno del rilascio dell'attestazione ISEE, il Consorzio provvederà ad eseguire una simulazione in base all'attualizzazione del documento con il conteggio proiettato sull'anno in corso.

Nel corso della prestazione economica l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione migliorativa della propria situazione economica risultante nell'attestazione ISEE.

## **CAP. V° PROCEDURA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO**

### **ART.13 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE PROGETTI**

Il Progetto/contratto individualizzato completo della documentazione prevista all'art.10 deve essere protocollato dall'assistente sociale, che è anche responsabile del procedimento, ed inviato alla Commissione tecnica di valutazione degli interventi economici entro il termine definito dalla stessa. La Commissione tecnica di valutazione dei progetti (C.V.P.) è composta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, n. 1 assistenti sociali per ogni Area di competenza e un istruttore amministrativo con funzioni di segretario.

Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti ed i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese; non verranno prese in esame pratiche incomplete.

La Commissione potrà autorizzare progetti sempre solo nella misura del budget mensile disponibile e i contributi saranno presi in carico con apposite determinazioni di assunzione impegno di spesa e liquidazione.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta, ed eventuali motivazioni in caso di diniego, è comunicato per iscritto agli interessati dell'esito da parte del Consorzio.

In situazioni di particolare gravità ed urgenza, in attesa della decisione assunta dalla Commissione il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona può autorizzare il pagamento del contributo economico con carattere di urgenza attraverso l'utilizzo di specifico fondo economale.

**ART.14  
RICORSO**

Il cittadino richiedente può presentare opposizione contro la decisione della Commissione di cui all'art. 14 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta relativa all'esito negativo del progetto.

Il ricorso scritto dovrà essere indirizzato al Direttore del Consorzio del CISS 38 e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. La posizione sarà rivista entro i successivi 30 giorni.

**CAP: VI° DISPOSIZIONI FINALI**

**ART.15  
CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati da questo regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. La mancata comunicazione comporta l'immediata interruzione del contributo.

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

**ART.16  
AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE**

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p nel caso di dichiarazioni mendaci e di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto a prestazioni per due anni.

**ART.17  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Consorzio periodicamente verifica la pertinenza dei dati personali dei beneficiari raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui la L.196/03 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall'art. 10 del presente regolamento, ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

**ART.18  
DEROGHE**

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere effettuate, solo in presenza di casi eccezionali dovuti a particolari esigenze segnalate e motivate dagli assistenti sociali alla Commissione Tecnica che dovrà comunque esprimere il proprio parere.

**ART. 19  
AGGIORNAMENTO SOGLIE ACCESSO E IMPORTI CONTRIBUTI**

La soglia di accesso individuata per la concessione di interventi socio-economici del presente Regolamento, pari agli importi del trattamento minimo INPS, segue gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.

**ART. 20  
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall' 1/06/2013 e potrà essere oggetto di verifiche per apportare azioni integrative e correttive eventualmente necessarie.

Il rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento è subordinato alla copertura finanziaria del Bilancio in corso.

All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 30 del 15/12/09 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 18/1/11, nonché di tutte le altre norme in contrasto e/o incompatibili con la nuova disciplina

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38**

<b>Nominativo:</b>		
<b>ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE:</b>		
Attualizzazione ISEE da DSU € 0 - 3310	<b>PUNTI 3</b>	
Attualizzazione ISEE da DSU € 3311 - 5990	<b>PUNTI 2</b>	
Attualizzazione ISEE da DSU € 5991 - 6441	<b>PUNTI 1</b>	
Nucleo monogenitoriale con minori a carico	<b>PUNTI 2</b>	
Nucleo familiare con 1 - 3 minori a carico	<b>PUNTI 2</b>	
Nucleo familiare con 4 o più minori a carico	<b>PUNTI 3</b>	
Donne sole in stato di gravidanza e nei primi 6 mesi di vita del bambino	<b>PUNTI 1</b>	
Persona sola priva di rete familiare	<b>PUNTI 3</b>	
Persona tra i 55 e i 66 anni in condizione di disoccupazione involontaria	<b>PUNTI 3</b>	
Persona senza fissa dimora	<b>PUNTI 7</b>	
Persona con invalidità superiore al 46%/minore disabile <b>per ogni componente</b>	<b>PUNTI 2</b>	
Persona o nucleo soggetto a sfratto abitativo	<b>PUNTI 3</b>	
Percorso di autonomia di donne vittime di violenza domestica	<b>PUNTI 8</b>	
Percorso di autonomia a seguito di separazione o perdita improvvisa del coniuge	<b>PUNTI 8</b>	
Percorso di autonomia a seguito di dimissioni da comunità	<b>PUNTI 10</b>	
Progetto finalizzato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione	<b>PUNTI 7</b>	
Percorso di autonomia di ex detenuti nel primo anno a seguito della scarcerazione	<b>PUNTI 7</b>	
Progetto d'inclusione sociale finalizzato	<b>PUNTI 2</b>	
Intervento economico condiviso con altre aree e/o altri servizi (specialistici, scuola,)	<b>PUNTI 5</b>	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b> attribuito		<b>0</b>
<b>Contributo mensile proposto</b>		
n. mensilità		
Costo totale progetto	€ 0	
DATA:		
Autorizzazione Progetto	SI	NO
<b>Firma componenti Commissione</b>	Firma del Responsabile Area Servizi alla Persona	